

CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO IRIS - ISTITUTO DI RICERCHE INTERDISCIPLINARI SULLA SOSTENIBILITA'

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore, **Prof. Gianmaria Ajani**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 ottobre 2017;

L'Università degli Studi di Brescia, rappresentata dal Rettore pro-tempore, **Prof. Maurizio Tira**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2017;

L'Università degli Studi della Valle d'Aosta, rappresentata dal Rettore pro-tempore, **Prof. Fabrizio Cassella**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in data 11 luglio 2017;

nel seguito congiuntamente definite "parti"

premesso che

- l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi di Brescia hanno sottoscritto in data 27 giugno 2006 la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario IRIS - Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità e che detta Convenzione è stata successivamente rinnovata nel 2010 tramite comunicazione scritta dell'allora Direttore del Centro (Prof. Marco Tonon) ai Rettori delle due Università convenzionate;
- l'Università della Valle d'Aosta, Facoltà di Scienze della Formazione e il Centro IRIS hanno stipulato in data 23 maggio 2011 un accordo di cooperazione nell'intento di consolidare relazioni scientifiche e didattiche e, in considerazione della collaborazione in essere, ha manifestato l'intenzione di aderire formalmente al Centro Interuniversitario IRIS - Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità;
- le parti, valutata l'attività svolta dal Centro fin dalla sua costituzione, ritengono di proseguire nella collaborazione rinnovandone la Convenzione Istitutiva per rafforzare su scala più ampia le attività di ricerca e divulgazione scientifica già realizzate e avviarne di nuove di concerto fra le sedi del Centro e al fine di realizzare le finalità proprie del Centro ai sensi dell'Art. 3 della presente Convenzione;
- si rende opportuno modificare la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario IRIS - Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità in adeguamento alla normativa vigente;
- tutto ciò premesso e considerato;

convengono e stipulano quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E STRUTTURE AFFERENTI AL CENTRO

1. Tra le Università rappresentate dai Rettori che sottoscrivono la presente Convenzione si rinnova il Centro Interuniversitario IRIS - Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità - nel seguito anche "Centro", al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica attraverso attività di ricerca, divulgazione e didattica.

2. All'atto del rinnovo afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Scienze Veterinarie; Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi; Dipartimento di Scienze della Terra; Dipartimento di Culture, Politica e Società; Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari; e Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis";
- per l'Università degli Studi di Brescia: Dipartimento di Economia e Management;
- per l'Università degli Studi della Valle d'Aosta: Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.

3. L'adesione di altri Dipartimenti delle Università convenzionate potrà avvenire previa richiesta al Comitato Direttivo del Centro.

ART. 2 - SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore.

2. Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

3. La sede amministrativa può essere modificata previo accordo formale tra tutte le Università convenzionate alla scadenza della Convenzione Istitutiva, nel caso in cui vi sia l'impossibilità del Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro.

4. Le parti, previ accordi formali, compatibilmente con le proprie risorse e normative interne e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.

ART. 3 - FINALITA' DEL CENTRO

1. Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate. Non ha soggettività giuridica e il suo funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

2. L'obiettivo del Centro Interuniversitario IRIS è quello di sperimentare un approccio interdisciplinare che permetta il dialogo e il confronto tra le competenze e l'attività di diversi gruppi di ricercatori nell'esame delle problematiche relative alla sostenibilità socio--ambientale, e nella ricerca di soluzioni etiche attraverso la pratica della trasformazione nonviolenta dei conflitti.

3. Il Centro Interuniversitario IRIS si propone di promuovere e sostenere collaborazioni con le istituzioni e le associazioni, in particolare quelle che - a livello locale, nazionale e internazionale - sono impegnate in processi di ricerca e realizzazione pratica della sostenibilità.

4. Il Centro Interuniversitario IRIS si propone altresì, raccogliendo risorse sia all'interno sia all'esterno dell'Università, di creare nuove relazioni tra il mondo della ricerca e quello della società civile da un lato e della formazione dall'altro, coinvolgendo studenti, dottorandi, insegnanti in formazione.

5. Scopo di IRIS è mettere a punto e diffondere strumenti concettuali inter e transdisciplinari sulle problematiche della sostenibilità, grazie alla stretta collaborazione tra ricercatori con competenze diverse. Per conseguire tale scopo, l'IRIS intende:
- svolgere ricerche interdisciplinari all'interno delle Università afferenti e in cooperazione con altre Università e Centri di ricerca italiani e internazionali;
 - promuovere incontri internazionali, convegni e seminari con studiosi interessati ai temi della sostenibilità, sia ai fini della ricerca che della formazione;
 - promuovere la riflessione didattica e la preparazione di percorsi formativi specialistici;
 - sviluppare nuovi indirizzi di studio, universitari e post-universitari, sui temi della sostenibilità;
 - costituire una struttura idonea alla raccolta, allo studio ed alla messa a disposizione del pubblico delle conoscenze acquisite;
 - pubblicare in tutte le forme possibili gli studi e i materiali raccolti.
6. Tali fini sono perseguiti:
- a) mediante la ricerca - eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) - di finanziamenti;
 - b) mediante l'organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e divulgative;
 - c) mediante il finanziamento di borse di dottorato, di borse di avviamento all'attività di ricerca e di assegni di ricerca destinate a studiosi in formazione nell'ambito di tutte le discipline coinvolte rispetto al tema della Sostenibilità
 - d) attraverso il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, *summer school*) nell'ambito delle discipline coinvolte;
 - e) mediante l'apertura di canali di collaborazione con le istituzioni e con il mondo del lavoro e della società civile.
7. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CENTRO

1. Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti.
2. L'adesione di altri Atenei viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione, nel quale vengano indicati i Dipartimenti partecipanti.
3. Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico-amministrativo, operanti negli Atenei convenzionati, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro.
4. Possono inoltre aderire studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'Art. 3.
5. Le adesioni individuali e le collaborazioni di cui al comma 3 e 4 sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo.

ART. 5 - BENI INVENTARIABILI

1. Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

2. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza ove è riportata l'ubicazione che detto materiale ricopre nel Centro, nonché il riferimento al responsabile scientifico del bene.
3. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico del bene.
4. Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.
5. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati e/o concessi in uso dai Dipartimenti o da terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.

ART. 6 - FINANZIAMENTO DEL CENTRO

1. Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire:
 - dai contributi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e dalle strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre Strutture dei citati Atenei, e di altri Centri, istituti ed enti pubblici e privati;
 - da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati nazionali e internazionali con destinazione vincolata alle attività del Centro;
 - eventuali donazioni e liberalità.
2. Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.
3. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali e internazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.
4. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Comitato Direttivo;
 - b. il Comitato Scientifico;
 - c. il Direttore.

ART. 8 - IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di programmazione e indirizzo delle attività del Centro ed è costituito da un rappresentante di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al Centro, su designazione dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati.
2. Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni, il suo mandato coincide con quello del Direttore e i suoi componenti sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi.
3. Il Comitato Direttivo:
 - elegge al proprio interno il Direttore e ne dà comunicazione agli Atenei convenzionati;

- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
 - discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Comitato Scientifico;
 - discute e coordina i programmi di lavoro;
 - approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del Centro da trasmettere agli Atenei convenzionati e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
 - approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore del Centro;
 - propone le eventuali modifiche alla Convenzione Istitutiva che saranno sottoposte all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
 - delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti dei relativi Organi di Governo;
 - vaglia e approva le richieste di adesione individuali su parere del Comitato Scientifico;
 - approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti delle Università già aderenti e prende atto degli eventuali recessi;
 - prende atto dell'eventuale trasferimento della sede amministrativo-contabile del Centro;
 - propone il rinnovo del Centro per i 4 anni successivi, da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
 - delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
4. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.
 5. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti.
 6. Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.
 7. La convocazione deve essere fatta per iscritto e per via telematica, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.
 8. I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo sono redatti da un docente componente del comitato medesimo in qualità di segretario verbalizzante. Il segretario verbalizzante è nominato di volta in volta.
 9. Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore

ART. 9 - IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è composto da almeno 4 componenti membri, di cui all'Art.4, comma 3 e 4, che sono nominati dal Comitato Direttivo, i cui componenti ne fanno parte di diritto e si riunisce annualmente.
2. Il Comitato Scientifico è l'organo d'indirizzo delle attività scientifiche del Centro.
3. Il Comitato Scientifico:

- a. propone al Comitato Direttivo le linee generali dell'attività scientifica e culturale del Centro.
 - b. discute e approva il programma di attività annuale del Centro e la relazione di consuntivo annuale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, presentati dal Direttore;
 - c. discute e approva l'impostazione dei progetti di attività del Centro all'interno delle diverse aree in cui esso opera;
 - d. svolge verifiche sull'andamento della realizzazione dei progetti in corso d'opera;
 - e. discute e valuta, su iniziativa di ciascun membro, la possibilità di intraprendere iniziative coerenti con le finalità del Centro.
4. In caso di necessità la riunione del Comitato Scientifico può essere condotta per mezzo di teleconferenza con i suoi membri impossibilitati a raggiungere in quell'occasione la sede della riunione.
 5. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica 4 anni e sono rinnovabili.

ART. 10 - IL DIRETTORE

1. Il Direttore è eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo tra le/i docenti di ruolo e i ricercatori e ricercatrici confermati/e delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime a tempo pieno.
2. Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica quattro anni.
3. Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:
 - nomina il Vice Direttore tra le/i componenti del Comitato Direttivo;
 - coordina e sovrintende alle attività del Centro;
 - convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - vigila sull'osservanza della presente Convenzione;
 - cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
 - predispone il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
 - predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
 - trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti di competenza del Centro;
 - svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente.
4. Il Vice Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei casi di assenza o di temporaneo impedimento.

ART. 11 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

1. Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con altri Dipartimenti e centri italiani e stranieri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, che ne facciano richiesta.
2. Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Direttivo.

ART. 12 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti, che le approvano secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto della normativa inerente i Centri Interuniversitari.

ART. 13 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.
2. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente convenzione.
2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionata, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
5. Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
6. Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

ART. 15 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata di quattro anni, rinnovabile di quattro anni in quattro anni, con accordo scritto tra le parti, previa approvazione degli Organi di Governo degli Atenei

convenzionati, su proposta del Comitato Direttivo del Centro e sulla base di una relazione circa l'attività scientifica svolta e i risultati conseguiti predisposta dal Direttore del Centro, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

E' in ogni momento ammesso il recesso di ciascuna delle Università partecipanti previa disdetta da inviare al Direttore del Centro e per conoscenza a tutte le altre Università convenzionate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di sei mesi.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Direttivo.

L'Università recedente è comunque responsabile del corretto svolgimento e completo adempimento degli impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso, anche se perduranti successivamente alla data di effetto del recesso.

ART. 16 - CASI DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CENTRO

Il Centro è sciolto anticipatamente, su proposta del Comitato Direttivo e previa delibera degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:

- a. per scadenza del termine della convenzione;
- b. anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università aderenti (riduzione ad uno degli Atenei interessati);
- c. mancanza di risorse finanziarie;
- d. il venir meno della disponibilità della sede amministrativa del Centro e la mancata disponibilità dei Dipartimenti degli altri Atenei convenzionati ad assumersi tale gestione;
- e. venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- f. quando sulla base della valutazione di cui all'Art. 15, gli Organi Accademici ritengano che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Comitato Direttivo ha avanzato la proposta di scioglimento.

ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

ART. 18 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il Direttore assicura che sia dato adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, avviati

nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).

Il Comitato Direttivo valuta, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Università aderenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo di Torino.

ART. 21 - SPESE E ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione è da ricondurre alle fattispecie stabilite dall'art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990 e, pertanto, viene sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Atenei stipulanti; essa entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.

L'imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale, a cura dell'Università degli Studi di Torino quale sede amministrativa del Centro e designata con la propria autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in data 04.07.1996 Prot. n. 93050/96 da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso ("Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale") - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, i Rettori delle Università aderenti nominano con proprio provvedimento i rispettivi rappresentanti nel Consiglio Direttivo.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formalizzazione dell'ultima nomina, il membro più anziano in ruolo dovrà convocare il Consiglio Direttivo che procederà all'elezione del Direttore.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Università sede amministrativa del Centro.

sottoscritta in forma digitale il 23/11/2017 Repertorio 130/2017
